



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 08/09/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 agosto 2011, n. 163

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Abbancamento con R.S.U. dei volumi residui dei lotti I, II, III della zona a sud, lato autostrada della discarica consortile del bacino FG/4 - Proponente: Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 S.r.l.

L'anno 2011 addì 3 del mese di Agosto in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA**

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4 del R.R. N. 10/2011), ha adottato il seguente provvedimento:

#### **PREMESSO CHE:**

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 15735 del 14.12.2010 la Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 S.r.l. con sede legale alla strada vicinale S. Samuele - c.da Forcone di Cafiero - Cerignola (Fg) richiedeva la procedura coordinata per la modifica e l'adeguamento A.I.A. rilasciata con i provvedimenti n. 474 del 04.08.2008, n. 449 del 05.08.2009 e n. 211 del 03.06.2010 e la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del progetto concernente l'abbancamento con R.S.U. dei volumi residui dei lotti I, II, II della zona a sud, lato autostrada, della discarica consortile del bacino FG/4.Reg.le;

#### **RILEVATO CHE:**

- in riscontro a tale richiesta il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 1036 del 03.02.2011, comunicava quanto segue alla società proponente: nelle more della definizione di tale fase procedimentale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Molfetta -, con nota prot. n. 31.00.00/5044 dell' 08.03.2011, trasmetteva osservazioni in relazione ad "un' area temporanea di cantiere" nella quale sarà realizzato un piazzale di carico mediante l'immersione in mare di pietrame calcareo di varia pezzatura, compresi blocchi calcarei di 4<sup>a</sup> cat..

In particolare veniva richiesto al Servizio Ecologia di voler fornire informazioni su tale opera e se la stessa fosse stata oggetto di specifica valutazione all'interno del più generale intervento di cui in premessa, presentato dal Comune di Bisceglie e opportunamente valutato dal Comitato Reg.le di V.I.A.;

VISTO CHE:

- con nota prot. n. 2359 dell'11.03.2011 il Servizio scrivente comunicava al Comune di Bisceglie, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Molfetta - ed alla Provincia BAT che: "...nello Studio di Impatto Ambientale non risulta descritta l'operazione de quo in fase di costruzione né, tantomeno, gli stessi progettisti hanno evidenziato tale intervento nell'analisi degli impatti ambientali. Tenuto conto dunque della assenza di informazioni di dettaglio nella documentazione in possesso di questo Ufficio e della concreta possibilità di mancata valutazione dell'opera evidenziata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, si chiede al Comune di Bisceglie di voler fornire informazioni a riguardo, fermo restando che, nelle more dell'avvenuto chiarimento, il parere di compatibilità ambientale espresso da questo Ufficio deve intendersi sospeso...";
- con nota acquisita al prot. n. 2722 del 16.03.2011 il Comune di Bisceglie forniva delle precisazioni in ordine a quanto eccepito con la precitata nota prot. n. 2359/2011;

„ Ai sensi dell'art. 4, comma 6 dell'apposito R.R. n. 10/2011, il Servizio scrivente provvedeva a sottoporre la questione alle valutazioni tecniche di competenza del Comitato Reg.le per la V.I.A. che, nella seduta del 21.04.2011, esaminata la documentazione agli atti ed i chiarimenti forniti dal Comune di Bisceglie constatava che

“... le operazioni di colmata temporanea situata all'interno del bacino portuale non risultano puntualmente descritte all'interno dello Studio di Impatto Ambientale valutato dallo stesso Comitato. Lo studio infatti non contiene dati puntuali sulle operazioni di realizzazione e smantellamento della piattaforma, con particolare riferimento all'intorbidimento delle acque interne al porto in fase di realizzazione e relativi impatti derivanti dalle successive fasi di dismissione e/o dragaggio, considerato in particolare che le stesse interesseranno necessariamente il fondale dell'area interna al porto le cui caratteristiche non risultano adeguatamente analizzate...”.

Tutto ciò premesso, con nota prot. n. 4443 del 22.04.2011 l'Ufficio scrivente invitava il Comune proponente ad integrare il SIA con la documentazione richiesta.

- Con nota acquisita al prot. n. 6016 del 30.05.2011 il Comune di Bisceglie - Ripartizione Tecnica - Servizio Lavori Pubblici trasmetteva la documentazione sollecitata con la sopra esplicitata nota prot. n. 4443/2011;
- Con nota acquisita al prot. n. 6561 del 16.06.2011 la Provincia BAT, in riscontro alla comunicazione del Servizio Ecologia prot. n. 2359/2011, in narrativa esplicitata, rappresentava che: “..L'opera provvisoria di cui si discute non è stata valutata da questo Comitato, in quanto gli elaborati progettuali (compreso lo S.I.A.) prodotti dal proponente non ne evidenziavano in modo opportuno la presenza. Nel merito, tuttavia, si ritiene che gli impatti derivanti dalla sua realizzazione e dismissione possano essere considerati non particolarmente rilevanti, specie se paragonati a quelli, valutati da questo Comitato, inerenti la realizzazione dell'intera opera. Si ritiene pertanto di demandare alla regione Puglia, Autorità competente nella presente procedura di VIA, la eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa...”;

„ Nella seduta del 17.06.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6, art. 4 e del c. 4, art. 11 del R.R. n. 10/2011, esaminata la documentazione progettuale integrativa, sulla scorta dell'istruttoria tecnica predisposta dell'Ufficio VIA e Politiche Energetiche, così si esprimeva:

Dal Documento All. L.1c “SIA - Integrazioni” del Maggio 2011, fornito, con nota acquisita al protocollo

del Servizio Ecologia prot. n. 6016/2011, dal Comune di Bisceglie al fine di fornire informazioni di dettaglio relativamente alla realizzazione di un'area temporanea di carico/scarico all'interno del bacino portuale, necessaria alla realizzazione della diga antemurale a protezione dell'imboccatura del porto di Bisceglie, possono desumersi le seguenti informazioni:

L'area di "carico/scarico" sarà realizzata a ridosso del molo di sopraflutto (vedi Fig.1) occupando una superficie pari a  $80\text{m} \times 40\text{m} = 3.200\text{mq}$

Tale specchio acqueo è caratterizzato da una profondità max di -4,50m sul l.m.m., presentando un fondale con spessore superficiale pari a circa 2,5m di sabbie medio-fini.

La colmata verrà realizzata mediante diretto sversamento di pietrame calcareo di categoria variabile (da 5kg a 6.000kg) e regolarizzazione superficiale finale in pietrisco calcareo.

La sezione tipo della piattaforma è desumibile dalla fig.3 a pag.3 del documento integrativo in esame.

La dismissione della stessa piattaforma avverrà contestualmente alla fase finale di realizzazione della diga antemurale e i materiali rivenienti da tale dismissione verranno reimpiegati per la formazione degli ultimi stadi del corpo diga.

Si dichiara che il materiale lapideo movimentato in tale fase di dismissione non sarà tutto quello oggetto della precedente immersione: difatti quello a diretto contatto con l'originario fondale, per uno spessore di circa 20cm, verrà lasciato in sito.

Quale forma di mitigazione, il proponente suggerisce la installazione, per le fasi di costruzione e mobilitazione del piazzale, di panne zavorrate al fondo in grado di circoscrivere lo specchio acqueo soggetto all'inevitabile aumento di torbidità dovuto alle lavorazioni.

#### Considerazioni

Gli impatti negativi derivanti dalle operazioni proposte, non analizzate nel precedente parere, possono così riassumersi:

- possibile "tombamento" e/o movimentazione di sedimenti potenzialmente contaminati da sostanze inquinanti
- intorbidamento delle acque

Se per tale ultimo aspetto appare accettabile la forma di mitigazione avanzata dal proponente, nulla viene detto sulla qualità dei sedimenti su cui poggerà la colmata temporanea.

Ciò premesso, in considerazione della localizzazione dell'area di colmata temporanea attualmente non utilizzata per l'accosto di natanti, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento relativo alla realizzazione dell'area temporanea di carico/scarico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere prodotta e trasmessa all'Ufficio scrivente esplicita dichiarazione del proponente attestante l'assenza, nell'area di interesse, di scarichi e/o di eventuali passati episodi di sversamento accidentale di sostanze inquinanti;
- Il materiale calcareo utilizzato per la colmata dovrà essere certificato quale "vergine di cava" e dovrà essere il più possibile scevro da terreno, impurità ed elementi fini;
- come suggerito dallo stesso proponente, dovranno essere utilizzate panne galleggianti zavorrate al fondo nelle fasi di realizzazione e dismissione della colmata nonché tutte le altre tecniche, accorgimenti e quant'altro necessario per limitare la diffusione della torbidità; in particolare dovrà prestarsi specifica cura nell'evitare la dispersione dello strato più superficiale della colmata, interessato dal transito di mezzi pesanti;
- analogamente, dovrà essere utilizzato ogni accorgimento, tecnica e cautela al fine di evitare sversamenti di sostanze inquinanti con particolare riferimento a olii, idrocarburi, acque di sentina, ecc.
- non appena ultimati i lavori, dovrà essere realizzato il dragaggio dell'area interessata dai lavori al fine di rimuovere completamente i materiali precedentemente depositati: poiché per la esecuzione di tale operazione dovranno essere preventivamente ottenute tutte le autorizzazioni, pareri, nullaosta e

quant'altro necessario secondo la normativa vigente, il proponente dovrà prevedere l'attivazione delle relative procedure in tempo utile, ovvero, in alternativa, potrà essere impiegato un idoneo geotessuto sul quale posizionare l'intera opera provvisoria di cui all'oggetto, al fine di non alterare lo status quo del fondale. In tale ultimo caso, al termine delle operazioni, dovrà essere rimosso tale geotessuto con le cautele del caso.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;  
Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale n. 10/2011;

Visto in particolare il c. 2, art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale n. 10/2011

## DETERMINA

- di integrare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 17.06.2011, il parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale espresso con la D.D. n. 37 del 24.02.2011 concernente la realizzazione della diga antimurale a protezione dell'imboccatura del porto di

Bisceglie, proposto dal Servizio Lavori Pubblici - Ripartizione Tecnica - del Comune di Bisceglie, con le seguenti ulteriori condizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere prodotta e trasmessa all'Ufficio scrivente esplicita dichiarazione del proponente attestante l'assenza, nell'area di interesse, di scarichi e/o di eventuali passati episodi di sversamento accidentale di sostanze inquinanti;
- Il materiale calcareo utilizzato per la colmata dovrà essere certificato quale "vergine di cava" e dovrà essere il più possibile scevro da terreno, impurità ed elementi fini;
- come suggerito dallo stesso proponente, dovranno essere utilizzate panne galleggianti zavorrate al fondo nelle fasi di realizzazione e dismissione della colmata nonché tutte le altre tecniche, accorgimenti e quant'altro necessario per limitare la diffusione della torbidità; in particolare dovrà prestarsi specifica cura nell'evitare la dispersione dello strato più superficiale della colmata, interessato dal transito di mezzi pesanti;
- analogamente, dovrà essere utilizzato ogni accorgimento, tecnica e cautela al fine di evitare sversamenti di sostanze inquinanti con particolare riferimento a olii, idrocarburi, acque di sentina, ecc.
- non appena ultimati i lavori, dovrà essere realizzato il dragaggio dell'area interessata dai lavori al fine di rimuovere completamente i materiali precedentemente depositati: poiché per la esecuzione di tale operazione dovranno essere preventivamente ottenute tutte le autorizzazioni, pareri, nullaosta e quant'altro necessario secondo la normativa vigente, il proponente dovrà prevedere l'attivazione delle relative procedure in tempo utile, ovvero, in alternativa, potrà essere impiegato un idoneo geotessuto sul quale posizionare l'intera opera provvisoria di cui all'oggetto, al fine di non alterare lo status quo del fondale. In tale ultimo caso, al termine delle operazioni, dovrà essere rimosso tale geotessuto con le cautele del caso.

Atteso il parere favorevole di compatibilità ambientale, il proponente dovrà quindi ottemperare, oltre che alle prescrizioni contenute nella D.D. n. 37 del 24.02.2011, anche a quelle espresse nel presente provvedimento;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo

Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente  
Istruttore P.O. VIA del Servizio Ecologia  
Sig.ra C. Mafrica Ing. A. Antonicelli

---